



ROBERTO ROMOLI
NOTAIO

Repertorio numero 34759

Raccolta numero 7339

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il due maggio duemilaundici (2 maggio 2011), nel mio studio ubicato in Via Giovanni Boccaccio n.10.

Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, sono presenti:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA, con sede in Pisa, Piazza della Repubblica n.5, codice fiscale 80005010501, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, avvocato **Capria Rosa Anna Maria**, nata a Montichiari (BS) il 27 giugno 1957, domiciliata per la carica in Pisa, Piazza della Repubblica n.5, codice fiscale CPRRNN57H67F471D;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISA, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, codice fiscale 93064080505, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dottor **Bartolommei Riccardo**, nato a Fucecchio (FI) il 30 gennaio 1961, domiciliato per la carica in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.2, codice fiscale BRTRCR61A30D815X.

I suddetti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto, a mezzo del quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita tra l'Ordine degli Avvocati di Pisa e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa un'Associazione denominata "**Organismo di Conciliazione di Pisa**", oppure, in forma abbreviata, "**OCP**".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione predetta ha sede legale in comune di Pisa, Piazza della Repubblica n.5, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, all'interno del Palazzo di Giustizia di Pisa.

L'Associazione potrà istituire o sopprimere uffici e/o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati.

Articolo 4 - Oggetto

L'Associazione non ha finalità di lucro, né diretto né indiretto. Essa si propone di svolgere attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia medesima, anche ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28, nonché di svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Articolo 5 - Ammissione

Registrato a Pisa

il 5 maggio 2011

al n. 3156 serie AT

Esatto Euro 213,00

Roberto Romoli



DOLL. ROBERTO ROMOLI
NOTAIO
56017 SAN GIULIANO TERME - LOCALITÀ GHEZZANO (PI) - VIA BOCCACCIO, 10 - LA FONTINA - TEL. 050877113 - FAX 0508755778

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in oggetto esclusivamente gli Ordini degli Avvocati e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'ammissione avviene su domanda degli interessati, che dovrà essere presentata dagli stessi interessati al Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di almeno 5/7 (cinque settimi) dei componenti, e tale deliberazione sarà comunque valida ed efficace solo previo gradimento di tutti gli associati, da esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si intende acquisita a tempo indeterminato, e si perde per:

- 1) estinzione dell'Ente associato;
- 2) recesso;
- 3) esclusione.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta complessivamente ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila), costituito da conferimenti in denaro, che i componenti dichiarano essere già stati interamente versati nella cassa associativa dall'Ordine degli Avvocati di Pisa e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa in misura uguale tra loro.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali donazioni, erogazioni, o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalla quota associativa;
- 2) da ogni altra entrata, sovvenzione, o contributo, che concorra ad incrementare la disponibilità di bilancio.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione qui costituita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né esigere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Il funzionamento dei predetti organi è regolato dalle norme contenute nello Statuto che, debitamente firmato dai componenti e da me notaio, e previa mia lettura datane agli stessi componenti, viene allegato a questo atto sotto la lettera "A".

Per il primo biennio, a comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori avvocato Capria Rosa Anna Maria e dottor

Bartolommei Riccardo, sopra generalizzati, nonché i signori avvocato Pulidori Stefano, nato a Pisa il 28 aprile 1964, avvocato Oliva Paolo, nato a Pisa il 10 giugno 1965, dottor Lini Alessandro, nato a Fucecchio (FI) il 26 ottobre 1964, dottor Roventini Maurizio, nato a San Giuliano Terme (PI) il 5 maggio 1956, e professor Comandé Giovanni, nato a Palermo il 25 dicembre 1969.

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata l'avvocato Capria Rosa Anna Maria, mentre alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il dottor Bartolommei Riccardo; i signori Pulidori Stefano, Oliva Paolo, Lini Alessandro, Roventini Maurizio, e Comandé Giovanni vengono nominati alla carica di Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione; esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettando al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione medesima.

----- **Articolo 8 - Assemblea** -----

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale, nella quale hanno, ciascuno, diritto ad un voto, anche per l'approvazione e/o la modifica dello Statuto, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie.

Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota associativa annua, ed eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato che per qualsiasi ragione non avrà provveduto al suddetto versamento, non avrà diritto di partecipare all'attività dell'Associazione sino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione contributiva.

La quota associativa non è trasmissibile, è incedibile, e non è soggetta a rivalutazione.

----- **Articolo 9 - Recesso** -----

L'associato può in ogni tempo recedere dall'Associazione con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno al patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso dei contributi versati.

----- **Articolo 10 - Disciplina residuale** -----

Per quanto non espressamente previsto in questo atto, i componenti fanno riferimento alle vigenti norme di legge in tema di associazione riconosciuta ed all'allegato Statuto.

Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono a totale carico dell'Associazione qui costituita.

Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima fiducia, e per la restante parte di mia mano, sopra sei pagine e quanta di questa settimana di due fogli. Di esso ho dato lettura ai componenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato



pienamente conforme alla loro volontà. Indi, questo atto viene firmato
in calce ed a margine del foglio intermedio dagli stessi comparenti e
da me notaio alle ore 19.00 (ore diciannove).-----

Rosa Anna Maria Capria-----

Riccardo Bartolommei-----

Notaio Roberto Romoli-----

(impronta del sigillo)-----

STATUTO

Art. 1. È costituita tra il l'Ordine degli Avvocati di Pisa e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa un'Associazione denominata "**Organismo di Conciliazione di Pisa**", oppure, in forma abbreviata, "**OCP**", per lo svolgimento in forma associata dell'attività di mediazione, da intendersi svolta, se accreditata come tale dal Ministero della Giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, quarto comma, del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, previa ogni eventuale necessaria autorizzazione prevista dalle vigenti norme di legge.

L'Associazione ha sede legale in Pisa, Piazza della Repubblica n.5, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, all'interno del Palazzo di Giustizia di Pisa, dove svolge la propria attività; l'Associazione potrà istituire uffici e/o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 2. L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto. Essa si propone di svolgere attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia medesima, anche ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28, nonché di svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.


Art. 3. Hanno diritto di far parte dell'Associazione esclusivamente gli Ordini degli Avvocati e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'ammissione avviene su domanda degli interessati, che dovrà essere presentata dagli stessi interessati al Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di almeno i 5/7 (cinque settimi) dei componenti, e tale deliberazione sarà comunque valida ed efficace solo previo gradimento di tutti gli associati, da esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale, nella quale hanno, ciascuno, diritto ad un voto, anche per l'approvazione e/o la modifica dello Statuto, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione, nel rispetto del norme statutarie.

Art. 5. Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota associativa annua, ed eventuali contributi straordinari, nella misura e

R. Capri

Aut. Benf.



con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato che per qualsiasi ragione non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto di partecipare all'attività dell'Associazione fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione contributiva.

La quota associativa non è trasmissibile, è incedibile, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 6. La qualità di associato si intende acquisita a tempo indeterminato, e si perde per:

- 1) estinzione dell'Ente associato;
- 2) recesso;
- 3) esclusione.

Art. 7. L'associato può in ogni tempo recedere dall'Associazione con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno al patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 8. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento di procedura della mediazione, nonché le deliberazioni approvate dagli organi dell'Associazione. Si impegnano pure a prestare la propria collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo può adottare con decisione motivata, nei confronti degli associati che si rendano colpevoli di inosservanza o violazione di quanto sopra stabilito, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) richiamo verbale;
- 2) annotazione scritta;
- 3) esclusione, soltanto nei casi più gravi.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri - due dei quali nominati, rispettivamente, dall'associato nei cui confronti è stato adottato il provvedimento disciplinare e dall'Associazione, ed il terzo arbitro nominato dai due arbitri così nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa - entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento disciplinare. Il Collegio arbitrale decide secondo equità entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della nomina di tutti i suoi componenti, con decisione inappellabile.

Art. 9. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;

Alcarn

Pres. Ben 1.



- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10. I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa.

Art. 11. L'Assemblea generale è l'organo cui spetta stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'Associazione. È composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Sono ammessi alle assemblee tutti gli associati che risultano iscritti nell'elenco degli associati alla data di convocazione delle stesse, e che si trovano in regola con il pagamento del contributo annuale e di eventuali contributi straordinari. Ciascun associato può rappresentare un altro associato, purché munito di delega scritta. Ciascun associato può intervenire in assemblea in persona del proprio Presidente "pro-tempore", o di altra persona da quest'ultimo delegata, purché scelta all'interno del relativo Consiglio dell'Ordine.

Art. 12. L'Assemblea generale:

- 1) nomina il Collegio dei revisori dei conti;
- 2) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari;
- 3) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- 4) delibera la modifica dello Statuto;
- 5) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge, mediante avviso scritto e/o trasmesso anche in via telematica a ciascun associato, che pervenga almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. L'assemblea è inoltre convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Art. 14. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero dal



Consigliere membro del Consiglio Direttivo più anziano in carica. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al Presidente, il relativo verbale. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la maggioranza degli associati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione che devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati. Le votazioni avvengono con voto palese. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, dei quali 3 (tre) sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, 3 (tre) sono nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, ed 1 (uno) nominato dall'Assemblea generale, scelto tra docenti universitari esperti in materia di mediazione e conciliazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri possono essere rieletti.

Art. 16. I Consiglieri si riuniscono su convocazione del Presidente uscente. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Per i primi 3 (tre) bienni di durata dell'Associazione, la carica di Presidente spetta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, mentre quella di Vice Presidente spetta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente ovvero che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, a cui i Consiglieri devono strettamente attenersi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

R. Capri
Pres. Am.
R. Capri

Art. 17. Al Consiglio Direttivo spettano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nonché tutte le altre competenze che non siano espressamente riservate all'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo approva il Regolamento di procedura della mediazione, la tariffa delle indennità, il Codice Etico, ed il modello della scheda di valutazione, nonché ogni loro eventuale modifica. Può altresì adottare, in caso di urgenza, decisioni spettanti all'Assemblea generale; in tal caso la stessa Assemblea generale deve essere convocata in via straordinaria entro i successivi 60 (sessanta) giorni, e la decisione assunta dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea generale.

Art. 18. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione; esso ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 19. L'Assemblea generale nomina ogni 2 (due) anni il Collegio dei revisori dei conti composto da 3 (tre) membri effettivi. I revisori dei conti possono essere rieletti. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce per le opportune verifiche periodiche di rito; delle riunioni viene redatto un verbale che è iscritto in un apposito libro e firmato da tutti gli intervenuti. I revisori dei conti possono partecipare previo invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferiscono all'Assemblea generale. In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative il Collegio dei revisori dei conti deve chiedere la convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 20. Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta complessivamente ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila).

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali donazioni, erogazioni, o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalla quota associativa;
- 2) da ogni altra entrata, sovvenzione, o contributo che concorra ad incrementare la disponibilità di bilancio.

R. Capri

Roberto Benzi



È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione qui costituita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né esigere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.

Art. 21. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011 (trentuno dicembre duemilaundici). Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea generale ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. Gli stessi bilanci preventivo e consuntivo devono inoltre essere messi a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente deve promuovere la nomina dei membri in sostituzione da parte dell'Ente o dell'organo competente, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto. In caso di cessazione di uno o più revisori dei conti, il Presidente deve convocare l'Assemblea generale per la nomina dei membri in sostituzione.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria dell'organo di cui fanno parte.

Art. 23. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto in conformità con quanto sarà deciso dall'Assemblea generale appositamente convocata.

Rosa Maria Farina Capri
Antonio Santoro
Roberto Benti

La presente copia, composta di quattro fogli
munita della prescritte firme, è conforme al suo originale,
stante nei miei rogiti.

Si rilascia per uso di legge

San Giuliano Terme, cinque maggio duemiladuecento

Notaio Roberto Romoli:

Robt. Romoli



i,
te
la
el
Il
3
io
re
ni
si)
ci
tta
il
o
lel
ve
in
te.
di
, è
nte
,
J